

Legge regionale 29 novembre 2004, n. 68**Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane).**

(Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 03.12.2004)

INDICE

Art. 01 - Modifiche all'articolo 11 della LR 82/2000

Art. 02 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella LR 82/2000

Art. 03 - Modifiche all'articolo 14 della LR 82/2000

Art. 04 - Disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese

Art. 05 - Entrata in vigore

*Art. 01**Modifiche all'articolo 11 della LR 82/2000*

omissis. (1)

*Art. 02**Inserimento dell'articolo 11 bis nella LR 82/2000*

omissis. (1)

*Art. 03**Modifiche all'articolo 14 della LR 82/2000*

omissis. (1)

*Art. 04**Disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese*

1. Fino alla individuazione dell'ambito territoriale ai sensi dell' articolo 2 , comma 1, della l.r. 82/2000 , la Comunità montana Area Lucchese continua ad operare nell'ambito territoriale risultante dall' allegato 2 alla legge medesima, esercitando le funzioni conferitele dalle leggi ad essa previgenti.
2. I provvedimenti che la Comunità montana ha adottato in applicazione della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), sono comunque fatti salvi, ed i procedimenti che la Comunità montana ha avviato ai sensi della medesima legge, e tuttora in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Comunità montana stessa.
3. I provvedimenti della Giunta regionale che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno attribuito determinate risorse per lo svolgimento, da parte della Comunità montana, di attività e procedimenti ricadenti nelle materie di cui all' articolo 4 , comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), da ultimo modificato dall' articolo 7 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 22 , hanno carattere transitorio e continuano a dispiegare i propri effetti fino alla conclusione delle attività e dei procedimenti medesimi. Ove si provveda alla modifica dei suddetti provvedimenti, la Giunta regionale detta le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità amministrativa nei confronti degli enti locali interessati.
4. Fino alla ridelimitazione dell'ambito territoriale della Comunità montana, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla definizione transitoria delle risorse da attribuire alla Comunità medesima. Sono comunque fatte salve le risorse da attribuire alla Comunità montana a titolo di contributo per spese generali di funzionamento.

*Art. 05**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 dicembre 2000, n. 82 .